

# **REGOLAMENTO SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA (SAP)**

*Approvato dal Comitato dei Sindaci con Delibera n. 32 del 22/07/2011*

## **Art 1 Finalità**

Il servizio di aiuto alla persona, in attuazione all'Art 9 della legge 104/92, è finalizzato a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesici o altre forme di sostegno.

Il servizio si propone il superamento delle difficoltà connesse allo svolgimento dei fondamentali atti della vita quotidiana e in particolare a favorire processi di integrazione sociale.

Si propone, inoltre, come sostegno al nucleo familiare anche al fine di evitare o ritardare il ricorso a strutture residenziali.

## **Art.2 Destinatari**

Soggetti in situazione di grave disabilità ai sensi della Legge 104/92 di età compresa, tra i 18 e i 65 anni, con disabilità motoria o sensoriale, ad eccezione di quelli già inseriti nei servizi per quanto riguarda il requisito della gravità. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse al processo di invecchiamento. Su motivata richiesta, attraverso il Piano personalizzato, da parte delle UM possono prevedersi deroghe ai criteri sopra indicati.

## **Art.3 Prestazioni**

Il servizio di aiuto alla persona fornisce le seguenti prestazioni

- cura ed igiene della persona: aiuto nel lavarsi, nel vestirsi e nell'assunzione dei pasti;
- sostegno per l'autosufficienza della persona nelle attività giornaliere: aiuto nella deambulazione e negli spostamenti;
- cura del suo ambiente abitativo finalizzato alla massima autonomia all'interno della propria abitazione rispettando le norme relative alla sicurezza sul lavoro;
- interventi diretti alla piena autonomia ed integrazione sociale, la dove specificatamente richiesto, l'accompagnamento finalizzato alla integrazione ed alla fruizione del tempo libero. Tale mansione deve essere esplicitamente descritta nella stesura del Progetto Personalizzato. Qualora l'operatore utilizzerà il proprio mezzo il disabile rilascerà una dichiarazione firmata per l'autorizzazione all'accompagnamento.

## **Art.4 Requisiti di accesso**

- la presenza della certificazione di disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92.

## **Art.5 Funzionamento e prestazioni**

Il programma dell'intervento viene definito attraverso il piano personalizzato redatto dalla UMEA insieme al destinatario del servizio e/o alla sua famiglia all'interno di un progetto unitario di interventi socio-riabilitativi. Il Piano personalizzato definisce le modalità dell'intervento (dotazione oraria giornaliera e settimanale ed eventuali sospensioni o interruzione durante l'anno).

Nel progetto dovranno essere definiti in maniera chiara e dettagliata gli interventi richiesti, i tempi di attuazione, i luoghi di svolgimento e le verifiche previste.

Il monte ore massimo attivabile è pari a 18 ore settimanali.

La richiesta avrà il "carattere di urgenza" quando definibile in:

- ricovero ospedaliero improvviso con rischio di ricorso a strutture residenziali;
- stato di salute del familiare che principalmente presta assistenza;
- presenza nel nucleo familiare di altre persone che necessitano di assistenza;

Entro 24 ore, il Coordinatore, sentito parere del Comune di residenza del disabile, definirà le modalità di accesso al servizio.

NON sono ammesse al servizio:

- le richieste inviate dal DSM
- le richieste per i disabili NON in situazione di gravità.

In via prioritaria

- verrà attivato il servizio per chi presenta le caratteristiche di accesso così come descritto nel regolamento di servizio (disabilità motoria o sensoriale grave);
- verranno attivate le nuove richieste rispetto agli ampliamenti.

Se su specifico progetto dell'UMEA si evidenzia la necessità dell'accompagnamento del disabile, in assenza o nell'impossibilità di utilizzare il mezzo pubblico, il trasporto potrà avvenire tramite:

- mezzo di proprietà della famiglia
- mezzo di proprietà dell'operatore

E' vietato all'operatore porre in essere interventi in contrasto con il progetto concordato.

E' vietato alle famiglie modificare permanentemente l'orario senza previo accordo con la Coordinatrice del servizio di SAP dell'ente gestore, o richiedere interventi diversi per mansioni da quelli specificati nel programma concordato. Il servizio può essere erogato dal lunedì al sabato (se richiesto) dalle ore 7.00 alle 22.00. Per eventi eccezionali, programmati e gestiti in collaborazione con l'operatore di riferimento è possibile effettuare deroghe ai criteri citati.

Il servizio verrà sospeso nel mese di agosto (se non richiesto espressamente dall'UMEA), la vigilia di Natale, l'ultimo dell'anno, la festa del patrono e nei giorni festivi come da calendario.

Il servizio non potrà essere attivato esclusivamente nel mese di Agosto.

Sarà possibile, previa autorizzazione del comune di residenza, in collaborazione con l'UMEA (la quale presenterà relazione/valutazione tendente a fare il punto sulla situazione del richiedente al fine di meglio definire la situazione), la trasformazione delle ore assegnate in contributo economico mensile qualora il disabile sia:

- capace di autodeterminarsi
- già inserito nella rete dei servizi per cui si rende necessaria solo una rimodulazione del servizio.

Tale modifica nell'erogazione del servizio dovrà essere dettata dall'impossibilità per l'utente e la sua famiglia, stanti le problematiche poste, di usufruire di un servizio efficace già presente nella gamma dei servizi erogabili ed avere come obiettivo quello di evitare il ricorso alla residenzialità garantendo al soggetto la permanenza all'interno del suo nucleo familiare e dei suoi affetti.

La modifica del servizio potrà quindi avvenire secondo i seguenti criteri:

1. allo stato attuale, in via sperimentale, nell'area dei servizi rivolti ai soggetti in situazione di handicap;
2. che il soggetto nei confronti del quale viene attivato il servizio stia già usufruendo di un servizio, come il SAP, che non possa essere erogato quantitativamente secondo i bisogni della persona ( 24 ore);
3. che il soggetto sia già inserito nella rete dei servizi per la disabilità, per cui occorre procedere solamente ad una rimodulazione del servizio;
4. assenza di servizi, nell'ambito di quelli attivi ed erogabili da parte del Comune, che rispondano ai bisogni del soggetto;
5. presentazione di un piano personalizzato complessivo al Comune da parte della ASUR Z.T. n.5 circa la valutazione effettuata e la necessità di attivare il servizio in questione;
6. previsione di un sistema di controlli e verifiche del servizio posto in essere in collaborazione con l'UMEA di riferimento

#### **Art.6 Nuove attivazioni**

Previo autorizzazione all'attivazione da parte del comune di residenza, per le nuove attivazioni l'UMEA informa la Coordinatrice del servizio di SAP dell'ente gestore circa le caratteristiche dell'intervento. Avvenuta l'individuazione dell'operatore, lo stesso contatterà le referenti dell'UMEA per un incontro nel quale verranno condivisi gli obiettivi dell'intervento.

#### **Art.7 Ore assegnate non erogate**

Nell'ipotesi in cui, a causa di impedimenti non dipendenti dall'ente gestore si verifichi una mancata erogazione delle prestazioni, le ore assegnate ma non erogate dovranno essere trascritte dall'operatore nel foglio presenze.

Sono da considerarsi da recuperare le ore non erogate per cause legate a:

- malattia del disabile (influenza, malattie infettive e contagiose...);
- condizioni atmosferiche che non consentono il facile accesso al luogo di svolgimento del servizio.

Solo in situazioni straordinarie, su indicazioni della competente UMEA, l'ente locale potrà valutare l'opportunità di utilizzare le ore non erogate con criteri diversi da quelli descritti precedentemente.

#### **Art.8 Assenza disabile**

Spetta alla famiglia avvertire l'operatore dell'impossibilità di svolgere il servizio.

In caso di assenza senza preavviso del disabile verrà riconosciuto alla ente gestore esclusivamente il corrispettivo per un'ora di prestazione.